

N. 24/2022 R.P.
N. 36/2022 reato

La Corte di Appello di Bari, quarta sezione penale, riunita in C.d.C. nelle persone dei magistrati:

dott. Salvatore Grillo

Presidente

dott. Vittorio Gaeta

Consigliere rel.

dott.ssa Alessandra Pilego

Consigliere

letti gli atti del procedimento nr. 24/2022 R.G.M.P., relativo all'impugnazione tempestivamente proposta dal Procuratore Generale presso il Tribunale di Bari avverso il decreto del Tribunale di Bari del 27.10.2021, che aveva respinto la richiesta, formulata dal Questore di Foggia, di applicazione di misura di prevenzione personale a Bruno Luigi, n. Foggia 23.5.1952;

OSSERVA

Bruno Luigi, che aveva precedenti per vari delitti commessi nel secolo scorso, e più di recente per abuso edilizio commesso nel 2006 e per detenzione illegale di munizioni commessa nel maggio 2012, è stato arrestato in flagranza il 24.1.2020 per detenzione di oltre 13 kg. di marijuana. Scarcerato dopo quasi sei mesi di custodia in carcere, è in attesa di giudizio per tale reato.

Il Tribunale di Bari ha respinto la richiesta di misura di prevenzione, ritenendo che lo scarto temporale tra i vari reati che offendono la sicurezza e la sanità pubblica impedisca di applicare l'art. 1 lett. c) d.lgs. 159/11, invocata nella proposta.

Il Pm ha tempestivamente appellato il decreto di rigetto, rilevando tra l'altro che l'estrema gravità della condotta più recente impedisce di ritenere occasionali le condotte rilevanti ex art. 1 lett. c).

L'appello è fondato.

Diversamente da quanto previsto dall'art. 1 lett. b) d.lgs. 159/11, che nel riferirsi all'abitudine richiede un vero e proprio modo di vita improntato - anche solo per periodi di tempo delimitati - alla vivenza con proventi di delitti, l'art. 1 lett. c) richiede la "dedizione" alla commissione dei reati contro (tra le altre) la sanità e la sicurezza pubbliche.

La Corte ritiene che la dedizione a una specifica tipologia di delitti sia qualcosa di più della mera pericolosità, intesa come elevata probabilità di commissione di quei reati, ma anche qualcosa di meno dello stile abituale di vita, e possa ravvisarsi ogni qual volta le condotte criminose risultino non saltuarie né occasionali.

Di conseguenza, il notevole intervallo di tempo tra i reati, di solito ostativo all'applicazione dell'art. 1 lett. b), può in concreto non esserlo rispetto all'art. 1 lett. c).

Nella specie, è indubbia l'inclusione dei gravi reati commessi nel 2012 e nel 2020 nel catalogo della norma indicata. Il considerevole quantitativo di droga detenuto (ben 13 Kg) è poi indice univoco di inserimento nei canali di approvvigionamento e successivo spaccio nonché della sua professionalità

a delinquere, in assenza della quale una simile fornitura non gli sarebbe pervenuta.

Deve anche tenersi conto che l'incapacità di astenersi da gravi reati riguarda persona ormai di quasi 70 anni, di recente denunciata per dichiarazioni reticenti rese il 12.3.2021 dopo la commissione di un furto da parte di persona che guidava un'auto a lui intestata.

Anche se l'eventuale favoreggiamento non rileva di per sé per l'art. 1 lett. c), e anche se l'arresto del 2012 – richiamato dal Pm nell'appello - per concorso in un attentato di stampo mafioso non è sfociato né in una pronuncia di condanna né in una misura di prevenzione, già negata nel 2014 dal Tribunale competente, deve pur aver rilievo il fatto che Bruno, benché ormai anziano, ha intessuto i rapporti criminali che lo hanno portato a detenere 13 kg. di marijuana pur dopo l'esperienza negativa dell'arresto probabilmente ingiustificato del 2012, e in seguito, dopo l'arresto ben giustificato del 2020, si è posto nella situazione quanto mai opaca del 12.3.2021.

In siffatta condizione, l'assenza di un vero e proprio stile di vita abituale non significa mancanza di dedizione o mera saltuarietà della commissione dei reati indicati all'art. 1 lett. c).

La Corte pertanto ritiene di applicare sorveglianza speciale per mesi 18 con obbligo di soggiorno e cauzione di buona condotta di € 2.500,00, nonché di includere tra le prescrizioni il divieto di portare cellulari o apparecchi simili, ben utilizzabili per reati di armi e droga. Segue condanna alle spese processuali del doppio grado.

P.Q.M.

in riforma del decreto impugnato, e accogliendo la richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, applica a Bruno Luigi, n. Foggia 23.5.1952, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per anni uno mesi sei con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e gli prescrive, sotto il controllo dell'autorità di P.S. competente per territorio, di:

svolgere o almeno cercare un proficuo lavoro o un'attività socialmente utile adeguata all'età;

fissare entro un mese la propria residenza o dimora e farla conoscere nello stesso termine all'autorità di P.S., allontanandosi dalla stessa solo con preventivo avviso alla stessa autorità;

vivere onestamente e rispettare le leggi dello Stato;

non frequentare persone che abbiano subito condanne o siano sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza;

non frequentare esercizi pubblici o locali di pubblico trattenimento;

permanere nell'abitazione tra le 21,00 di ogni sera e le 7,00 del giorno successivo, salva comprovata necessità di cui dare tempestiva notizia all'autorità di P.S.;

non partecipare a pubbliche riunioni;

non detenere né portare indosso armi proprie o strumenti atti all'offesa che non siano strettamente inerenti al lavoro svolto;

non portare con sé né comunque adoperare telefoni cellulari o altri apparecchi radioelettrici di comunicazione,

presentarsi il martedì e il venerdì alle 18 presso l'autorità di P.S. per la firma;


portare con sé la carta precettiva e presentarla a ogni richiesta dell'autorità di P.S.

Impone a Bruno di versare cauzione di buona condotta di € 2.500,00 entro trenta giorni dall'inizio dell'esecuzione della presente misura e lo condanna al pagamento verso lo Stato delle spese del doppio grado di giudizio di prevenzione.

Comunicazioni e adempimenti di cancelleria.

Così deciso in Bari il 20.4.2022

Il Giudice est.




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Bari, 28.4.2022

Il Funzionario Giudiziario
D.ssa Maria Giovanna PICE



Il Presidente



PER COPIA CONFORME

Bari, 28.4.2022

Il Funzionario Giudiziario
D.ssa Maria Giovanna PICE

